

REGOLAMENTO GENERALE “AUTOSERVICETEC 2018”

N.B.

Per “ORGANIZZATORE” s’intende l’Associazione Euro Eventi con sede in Catania 95123 Via G. Piccitto, 9 e per “LE CIMINIERE” il CENTRO FIERISTICO sito in Viale Africa a Catania, per l’organizzazione di “AutoServiceTec” 2018.

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - DENOMINAZIONE - LUOGO E DURATA DEL SALONE - L’Associazione Euro Eventi (in seguito per brevità chiamata “E.O.” cioè Ente Organizzatore) organizza l’AutoServiceTec – 2° Salone delle Attrezzature per Autotifine, Ricambi e Servizi a “LE CIMINIERE”, nel periodo: 15/17 Giugno 2018 con ORARIO CONTINUATO dalle 10:00 alle 20:00

Art. 2 - CANONE DI ADESIONE - Le aree espositive richieste nella domanda di partecipazione, sono concesse al partecipante dall’ E.O. secondo disponibilità. I costi base di partecipazione, l’ area espositiva ed i servizi annessi, sono espressi nella “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO GENERALE”.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Possono partecipare alla manifestazione Costruttori o rappresentanti ufficiali autorizzati di macchinari, attrezzature e prodotti per l’assistenza autoriparativa e quelle altre categorie della produzione e del commercio, che l’Ente Organizzatore, a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno di accettare. L’ammissione al salone deve essere richiesta con domanda scritta su apposito modulo fornito dall’E.O., senza riserva alcuna e con chiara precisazione di tutti i dati e gli elementi in esso indicati e richiesti. La domanda costituisce impegno definitivo per il richiedente, il quale con la sottoscrizione del modulo, accetta integralmente il presente regolamento e tutte le norme che potranno essere successivamente emanate dall’ Ente Organizzatore. L’E.O. si riserva di decidere, a suo insindacabile giudizio e senza l’obbligo di motivazione, sull’accettazione o meno delle domande di ammissione, che devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il termine che sarà fissato per la chiusura delle iscrizioni.

Art. 4 - I VISITATORI – Il SALONE è Riservato agli operatori del settore.

Art. 5 – ACCETTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - La “domanda di partecipazione”, redatta su apposito modulo, deve pervenire alla Segreteria Organizzativa, accompagnata dal versamento dell’importo previsto dall’Art. 6. Nella domanda gli espositori sono tenuti a indicare i prodotti che intendono esporre. Le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa o di qualsiasi altro genere, poste eventualmente dal richiedente nella “domanda di partecipazione”, non sono in alcun caso impegnative per l’E.O. che, fermo restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso e comunque il diritto di variarle e di procedere all’assegnazione del posteggio con le variazioni apportate. La ditta partecipante può ospitare nel proprio posteggio, **previa autorizzazione dell’E.O.**, più ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della ditta assegnataria del posteggio ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali.

Art. 6 - ANTICIPO - Con la “domanda di partecipazione”, le Ditte espositrici dovranno versare, un anticipo cauzionale non meno del 30% del canone di adesione, oltre IVA. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per l’E.O., il quale pertanto, conformemente a quanto stabilito dal successivo Art. 8, si riserva comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la domanda di partecipazione.

Art. 7 - RINVIO, RIDUZIONE o SOSPENSIONE DEL SALONE - E’ facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date e luogo di svolgimento del Salone, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre l’Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto per gravi motivi sopraggiunti o per cause di forza maggiore o calamità naturali, od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.

Art. 8 - POSTEGGI - ASSEGNAZIONE - CONFERMA DI PARTECIPAZIONE - I posteggi sono assegnati agli espositori, considerato il genere di prodotti da questi indicati nella “domanda di partecipazione”. Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nel modulo di domanda ed esclusivamente nei limiti dei posteggi assegnatigli. L’assegnazione dei posteggi, la loro posizione e il loro collocamento nelle varie aree espositive viene decisa insindacabilmente dall’E.O. Le preferenze e le richieste espresse dalla ditta nella “domanda di partecipazione” non sono vincolanti in alcun modo per l’E.O. che si riserva anche la facoltà di modificare la dimensione del posteggio già assegnato e/o di trasferire i partecipanti ad altro posteggio ove ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche o per esigenze organizzative del SALONE. In caso di non accoglimento della “domanda di partecipazione”, l’E.O. è tenuto alla restituzione, senza corresponsione di interessi, di quanto versato dal richiedente all’atto della presentazione della stessa.

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - RINUNCIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - La Ditta partecipante dovrà versare all’E.O. il saldo del totale generale di spesa di partecipazione entro e non oltre la data stabilita nella “domanda di partecipazione”, comunicando l’avvenuto pagamento alla segreteria organizzativa tramite E-mail. Il partecipante che, in qualità di compratore, ha provveduto all’acquisto di un bene, non può recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’E.O. con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione all’E.O. della quota di iscrizione e del deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima la data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di iscrizione e di partecipazione, salvo il diritto dell’E.O. per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. L’E.O. potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono all’Espositore di partecipare, giudicherà l’Ente Organizzatore. L’E.O. potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e - per motivi attinenti all’organizzazione del Salone ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l’E.O. non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l’Espositore non appronterà il proprio stand o non dovesse versare il saldo entro i termini su stabiliti, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’E.O.. Pure in questa ipotesi, l’E.O. potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

Art. 10 - OCCUPAZIONE POSTEGGI - Salvo casi speciali, i posteggi sono messi a disposizione degli interessati tre giorni prima dell’inizio della manifestazione con l’obbligo per il partecipante di approntare il posteggio per il giorno precedente la data di apertura. I posteggi non occupati due giorni prima della data di inizio della manifestazione sono considerati abbandonati e restano a disposizione dell’Ente che può destinarli ad altre ditte, fermo restando l’obbligo di pagamento, da parte dell’inadempiente, del canone di partecipazione e della penale prevista dal comma 3 dell’Art. 9 del presente regolamento.

Art. 11 - ALLESTIMENTI E INSEGNE - I materiali utilizzati per gli allestimenti devono essere conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed in particolare a quanto prescritto dal D.M. 6/7/83 riportante le “Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi ecc.”, e successive modificazioni ed integrazioni - l’impianto elettrico relativo all’allestimento dovrà essere realizzato conformemente alle norme CEI sugli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo - è assolutamente vietato eseguire opere che arrechino danni ai posteggi, alle attrezzature ed agli impianti dell’Ente Fieristico. In particolare, non sono consentite modifiche alle strutture degli allestimenti tipo e mutamenti di colore. È vietata la posa di materiale di allestimento ed espositivo che impedisca l’accesso alle cassette antincendio, alle prese di corrente elettrica, ai collegamenti telefonici, ecc... Sono assolutamente vietati gli striscioni sia all’interno che all’esterno dei padiglioni ed è comunque vietato utilizzare per il sostegno di questi o di altri richiami pubblicitari strutture dell’Ente quali pali, pilastri, alberi, pareti, ecc.

Art. 12 - DANNI - I posteggi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino per eventuali danni causati dagli espositori e dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni o agli impianti del Salone, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente dall’Ente Fieristico.

Art. 13 - CATALOGO UFFICIALE - L’Ente Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca impegno, alla compilazione ed alla stampa di un Catalogo Ufficiale della Rassegna. I partecipanti hanno diritto all’ inserimento gratuito del loro nominativo e relativi dati, nel Catalogo Ufficiale. L’E.O. e/o sito ufficiale, declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione e stampa del Catalogo Ufficiale cartaceo e telematico e per il mancato inserimento o omissione, dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non è stata definita entro il suddetto termine. L’E.O. si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le iscrizioni tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile. Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nell’eventuale Catalogo Ufficiale e o sito ufficiale, previo pagamento del canone stabilito per tali forme di pubblicità.

Art. 14 - PUBBLICITÀ - Ai partecipanti è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti dimensionali del proprio posteggio, soltanto quell’azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata. Pubblicità autorizzata dall’E.O. a pagamento: la pubblicità in Fiera è normalmente riservata agli Espositori e può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e a fine, monumentale, con veicoli pubblicitari. Pubblicità non autorizzata: in caso di pubblicità non autorizzata per iscritto dal competente ufficio, o eccedente i limiti dell’autorizzazione stessa, l’E.O. si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti o strutture in opera, addebitando all’inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 23. Resta inteso comunque che l’E.O. non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione. L’E.O. si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografie e/o registrazioni del “SALONE” e di carne la riproduzione e la vendita con esplicita rinuncia dei diritti d’autore da parte degli espositori.

Art. 15 - PULIZIA - L’Ente Organizzatore durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e degli stands.

Art. 16 - VIGILANZA ED ASSICURAZIONE - L’Ente Organizzatore provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascun espositore, contro tutti i rischi. L’E.O., pertanto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti dalle merci esposte. Inoltre provvede all’assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi, da merci e materiali di allestimento. La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell’Espositore in ordine ai danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza sono tenute a segnalare all’Ente Organizzatore l’eccezione di massimale richiesto, con l’obbligo di versare il supplemento di premio che verrà stabilito dalla Compagnia.

Art. 17 - MACCHINARI IN AZIONE - Ai fini dimostrativi e previa autorizzazione dell’Ente, “macchinari” esposti possono essere azionati secondo un orario preventivamente concordato, purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia. I “macchinari” dovranno essere forniti di ogni dispositivo atto a prevenire gli infortuni, nonché odori, luci intermittenzi, suoni, rumori, ecc... Le ditte interessate dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia, escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità dell’E.O. per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 18 - INGRESSI ED ORARI - La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta ogni giorno, secondo l’orario che l’E.O. si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici. Queste ultime si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell’orario di apertura al pubblico della manifestazione autorizzando espressamente il personale dell’Ente Organizzatore a provvedere direttamente, in caso contrario alla rimozione degli ostacoli che eventualmente siano di impedimento al libero accesso nel posteggio o alla visibilità di quanto esposto. Ugualmente, gli espositori dovranno provvedere alla chiusura dei Posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l’orario di chiusura al pubblico, e ad essi verranno consegnati un numero di pass nominali per il personale in servizio allo stand, tenuto conto dell’entità della compartecipazione e comunque non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Art. 19 - DIVIETI IN GENERALE - A tutti gli espositori è assolutamente vietato:

- cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato o sua parte;
- esporre nei posteggi prodotti di ditte che non siano ammesse ufficialmente (direttamente o attraverso loro distributori generali come all’art. 3) al Salone. Deroghe a tale divieto potranno eccezionalmente essere consentite se giustificate da esigenze di esposizione o dimostrazione di un prodotto legittimamente esposto, e se richieste per iscritto dieci giorni prima dell’apertura;
- esporre nei posteggi prodotti relativi a settori o a ditte rappresentate non specificate nella “domanda di partecipazione”;
- esporre in posteggi di espositori diversi i medesimi prodotti con la stessa marca;
- l’esposizione, l’uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant o simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con altri espositori;
- la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali e similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- la permanenza, anche dei propri dipendenti, nei quartieri fieristici, dopo la chiusura serale o nei singoli padiglioni o settori nelle ore di chiusura previste dall’orario;
- la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- effettuare pubblicità per conto terzi;
- le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate su preventiva richiesta;
- smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell’ora di chiusura della manifestazione;
- fotografare, filmare, disegnare o comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l’autorizzazione scritta degli Espositori interessati e dell’Ente;
- l’esposizione di materiali, nonché l’accantonamento di imballaggi, al di fuori del posteggio;
- accendere nel posteggio fuochi, fornelli, ecc...;
- introdurre e lasciar permanere nel posteggio materiali infiammabili, materie esplosive, prodotti detonanti e pericolosi, o comunque suscettibili di provocare danno o molestia;
- eseguire opere che deteriorino o manomettano i materiali, gli impianti e le attrezzature dell’Ente;
- effettuare modifiche alle strutture ed agli allestimenti dell’Ente, o mutamenti di colore;
- effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- applicare autoadesivi su qualsiasi struttura dell’Ente. Per l’eventuale funzionamento di apparecchi sonori, per i quali sono obbligatoriamente dovuti i diritti d’autore alla S.I.A.E. l’Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dall’E.O. ed in ogni caso deve aver pagato a proprio carico le spese dovute alla S.I.A.E.

Art. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO - INADEMPIMENTO - L’E.O. si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorio. Le pubblicazioni o circolari dell’E.O. contenenti norme e disposizioni s’intendono ad ogni effetto parte integrante del presente Regolamento Generale. In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente Regolamento Generale, l’E.O. si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di partecipazione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

Art. 21 - FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE o SOSPENSIONE DEL SALONE - In caso di forza maggiore, e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente Organizzatore, il luogo e la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione soppressa. In tale eventualità, pertanto, l’Ente Organizzatore non potrà essere citato per danni a nessun titolo. E’ facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date ed agli orari di svolgimento del Salone, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere o liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l’Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l’E.O. dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta via mail, per lettera raccomandata o telegramma, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio del Salone.

Art. 22 - RECLAMI - Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all’Ente Organizzatore, che per qualsiasi controversia si rifà alle norme di legge in materia fieristica ed elegge: FORO COMPETENTE, quello di CATANIA.

Data, _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

In particolare il partecipante dichiara di aver attentamente riletto, di accettare e approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. le norme contenute negli articoli delle “Condizioni Generali di Partecipazione al Salone” di seguito indicati: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

Data, _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante